

AGEVOLAZIONI

Nuovi chiarimenti sul regime dei lavoratori impatriati

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 51/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate è tornata sul regime agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** fornendo un importante chiarimento in ordine al **tempo minimo** durante il quale il lavoratore deve risiedere all'estero.

Prima di tutto si ricorda che l'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) ha introdotto un regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con **alte qualificazioni e specializzazioni**. In particolare, è prevista la concessione di **incentivi fiscali**, sotto forma di **imponibilità** del reddito prodotto in Italia nella misura del **50%**, in favore di soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il beneficio è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto **trasferisce la residenza in Italia** ai sensi dell'**articolo 2 Tuir** e **per i 4 periodi di imposta successivi**, ove ricorrano i **requisiti** e le **condizioni** previsti:

- dall'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) secondo cui:
 1. i lavoratori **non** devono essere stati **residenti** in Italia nei **5 periodi di imposta** precedenti il trasferimento e si devono impegnare a **permanere in Italia per almeno 2 anni**;
 2. l'attività lavorativa deve essere svolta presso un'**impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
 3. l'attività lavorativa deve essere prestata **prevalentemente** nel territorio italiano;
 4. i lavoratori devono rivestire **ruoli direttivi** ovvero essere in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**;
- **ovvero** dal successivo [comma 2](#), secondo cui sono destinatari del beneficio fiscale i **cittadini dell'Ue** o di uno **Stato extraeuropeo** con il quale risulti in vigore una **Convenzione** contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
 1. sono in possesso di un **titolo di laurea** e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa **fuori dall'Italia** negli **ultimi 24 mesi** o più, o
 2. hanno svolto continuativamente un'**attività di studio** fuori dall'Italia negli **ultimi 24 mesi** o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Ciò detto, la risoluzione in commento si occupa dell'applicabilità del regime speciale a un **cittadino italiano** che:

1. in data 23 agosto 2015, ha **trasferito la propria residenza in Svizzera** e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all'AIRE;
2. dal 2 settembre 2015 fino al 30 settembre 2017 ha **collaborato** con la società Beta a Zurigo;
3. ha **trasferito** nuovamente la propria **residenza in Italia** e ha intrapreso un nuovo **rapporto lavorativo** con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017;
4. attualmente è **residente in Italia** ma, per l'anno 2017, risulta **fiscalmente residente in Svizzera**.

In pratica, quindi, il soggetto è stato un **lavoratore residente** all'estero **per 2 anni**: il 2016 e il 2017. E proprio a tal riguardo, l'Agenzia osserva che anche il **comma 2** dell'articolo 16, sebbene non lo indichi espressamente come il comma 1, di fatto, per l'accesso al regime agevolativo, richiede un **periodo minimo di residenza all'estero di 2 periodi d'imposta** ([ex articolo 2 Tuir](#)).

In altri termini, ai sensi di tale disposizione, il soggetto, per i **2 periodi di imposta antecedenti** a quello in cui si rende applicabile l'agevolazione:

- non deve essere stato iscritto nelle **liste anagrafiche della popolazione residente** e
- non deve avere avuto nel territorio dello Stato il **centro principale dei propri affari e interessi** e
- non deve avere avuto nel territorio dello Stato la **dimora abituale**.

Nel caso oggetto della [risoluzione 51/E/2018](#), il cittadino italiano risulta **integrare** i requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 16. Pertanto, egli può chiedere al proprio datore di lavoro l'applicazione del regime speciale **a partire dal 2018** e **per i 4 periodi d'imposta successivi**.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)